

Scheda informativa per i clienti per la notifica di un sinistro

Garanzia 2+1:

Notificare un sinistro in modo semplice e veloce

In caso di sinistro coperto da assicurazione dopo la scadenza della garanzia del produttore (2 anni dalla data di acquisto), procedere come segue:

Notificate il sinistro il prima possibile online all'indirizzo: **www.helvetic-warranty.ch**

Per notificare un sinistro occorrono i seguenti documenti:

- Ricevuta d'acquisto di Media Markt
- IMEI o numero di serie del dispositivo assicurato
(si possono trovare sul dispositivo, sulla confezione o, in alcuni casi, sulla prova d'acquisto)
- Fotografie del dispositivo danneggiato

Se vi serve assistenza per la notifica online di un sinistro, potete contattarci come segue:

Hotline sinistri: 0848 640 600

Orari di apertura: dal lunedì al venerdì / dalle ore 09:00 alle ore 18:00

Se il sinistro è coperto, Helvetic Warranty intraprenderà i passi necessari per la riparazione del danno.

Importante:

Tenete presente che il danno deve prima essere verificato da Helvetic Warranty.

In caso di riparazione senza previa approvazione di Helvetic Warranty, le prestazioni potranno essere rifiutate o ridotte.

Informazioni per i clienti dell'assicurazione collettiva

Garanzia 2+1 (edizione 03/2025)

Stipulante	Tra Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Dufourstrasse 40, 9001 San Gallo (di seguito «Helvetia») in veste di assicuratore e Media Markt Svizzera SA, Allmendstrasse 23, 8953 Dietikon (di seguito «Media Markt») in veste di stipulante sussiste un contratto di assicurazione collettiva (di seguito «contratto di assicurazione collettiva»). Tale contratto di assicurazione collettiva prevede determinate prestazioni assicurative in relazione alla Garanzia 2+1 distribuita da Media Markt.
Assicuratore	L'ente che assicura i rischi in relazione a tutte le parti integranti concordate della presente assicurazione è: Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Dufourstrasse 40, 9001 San Gallo
Competenze relative all'assicurazione e alla liquidazione dei sinistri	La società cui compete la gestione di questa assicurazione e la liquidazione di eventuali sinistri è: Helvetic Warranty GmbH, Industriestrasse 12, 8305 Dietlikon.
Persona assicurata	I clienti di Media Markt possono aderire al contratto di assicurazione collettiva. Il diritto così acquisito alla copertura assicurativa può essere fatto valere solo nei confronti dell'Helvetia. Sono assicurati e aventi diritto i clienti che hanno optato anche per la garanzia 2+1 all'acquisto del dispositivo.

Condizioni generali d'assicurazione Media Markt Garanzia 2+1 (03/2025)

Condizioni generali d'assicurazione (CGA) del contratto di assicurazione collettiva tra Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA (Helvetia), in qualità di assicuratore, e Media Markt Svizzera SA (Media Markt), in qualità di stipulante.

La versione vincolante delle Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) è redatta in tedesco. Inoltre, mettiamo a disposizione dei nostri clienti le traduzioni delle CGA in francese e italiano. In caso di dubbio, fa fede la versione tedesca.

1. Oggetto assicurato

L'apparecchio elettronico indicato sulla prova d'acquisto con marca, tipo e IMEI o numero di serie (di seguito "oggetto assicurato"), il cui prezzo di vendita è inferiore a CHF 200.00, è assicurato contro gli eventi assicurati fino al limite massimo di indennizzo.

Se l'oggetto assicurato viene sostituito a seguito di un reclamo in garanzia (garanzia del produttore e del venditore), la copertura assicurativa si applica al nuovo oggetto. La durata dell'assicurazione rimane invariata e non viene prolungata.

2. Acquisto, inizio e durata dell'assicurazione

L'estensione di garanzia 2+1 per i dispositivi elettronici può essere stipulata contestualmente al contratto di acquisto dell'articolo in questione o entro il periodo di garanzia concesso da Media Markt (garanzia per i difetti della cosa).

La copertura assicurativa dell'estensione di garanzia 2+1 inizia dopo la scadenza del periodo di garanzia legale o contrattuale di due anni, ossia 24 mesi dopo l'acquisto dell'oggetto assicurato, e termina:

- un anno (12 mesi) dopo l'inizio della copertura assicurativa;
- in caso di perdita totale.

3. Revoca dell'assicurazione

L'assicurazione può essere annullata entro 30 giorni dalla stipula, a condizione che non sia stato denunciato alcun sinistro. L'assicurazione si estingue con la dichiarazione di disdetta. Il premio pagato sarà rimborsato all'assicurato da Media Markt.

4. Numero di sinistri assicurati

Il numero di sinistri assicurati non è limitato.

5. Persona assicurata / beneficiario in caso di sinistro

La persona assicurata e legittimata a presentare una richiesta di risarcimento in caso di evento assicurato è l'intestatario della ricevuta d'acquisto sulla quale sono indicati il contratto di assicurazione e l'oggetto assicurato. La persona assicurata deve risiedere stabilmente in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

6. Validità territoriale

L'assicurazione è valida in tutto il mondo.

7. Presupposti per la copertura assicurativa

Per la copertura assicurativa sono necessari i seguenti criteri per ogni oggetto assicurato:

- L'oggetto assicurato deve essere di proprietà della persona assicurata o di un'altra persona che risiede nella stessa abitazione della persona assicurata.
- L'oggetto assicurato deve essere utilizzato principalmente per scopi privati. Gli oggetti assicurati utilizzati principalmente per scopi professionali o commerciali non sono assicurati.
- L'oggetto assicurato deve essere stato acquistato in Svizzera.

8. Vendita dell'oggetto assicurato

In caso di vendita dell'oggetto assicurato, la copertura assicurativa viene trasferita all'acquirente legale insieme alla proprietà dell'oggetto assicurato, a condizione che l'acquirente sia domiciliato in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

9. Somma assicurata

La somma assicurata corrisponde al prezzo di acquisto dell'oggetto assicurato (senza dedurre eventuali sconti o agevolazioni).

10. Limite massimo di indennizzo

La prestazione massima della Helvetia per ogni sinistro è limitata alla somma assicurata.

11. Eventi assicurati

L'assicurazione copre l'improvvisa e imprevista perdita di funzionalità dell'oggetto assicurato a causa di difetti di progettazione, di materiale, di fabbricazione o di rottura (analogamente alla garanzia del produttore o del venditore).

L'elenco è esaustivo.

12. Prestazioni assicurative

In caso di sinistro, la Helvetia fornisce le seguenti prestazioni sotto forma di assicurazione di responsabilità civile:

• In caso di danno parziale:

Le spese di riparazione fino a un massimo del prezzo di acquisto (abbonamento escluso) dell'oggetto assicurato al momento del sinistro. È prevista l'opzione della sostituzione invece della riparazione. L'Helvetia e la Helvetic Warranty sono responsabili della valutazione di una riparazione o sostituzione ai sensi della presente condizione. L'oggetto assicurato deve essere inviato all'officina autorizzata dalla Helvetic Warranty per la riparazione/sostituzione da parte della persona assicurata. L'assicurato si fa carico delle spese di spedizione dell'oggetto, mentre Helvetia si fa carico delle spese di spedizione di ritorno.

• In caso di danno totale o una riparazione antieconomica:

Indennizzo sotto forma di buono da parte di Media Markt per il valore dell'articolo assicurato per un importo pari al prezzo di acquisto originale. Se tale pagamento non è economico, il cliente riceverà un articolo sostitutivo dello stesso tipo e della stessa qualità. Helvetia e Helvetic Warranty sono responsabili della valutazione dell'economicità ai sensi della presente condizione.

In caso di perdita totale, l'oggetto assicurato diventa di proprietà dell'assicuratore e deve essere consegnato alla Garanzia Helvetic su richiesta prima del pagamento della prestazione assicurativa. Si ritiene che si sia verificata una perdita totale se la riparazione dell'oggetto assicurato è tecnicamente impossibile o antieconomica. Una riparazione è considerata antieconomica ai sensi delle presenti condizioni se i costi che ne derivano sono superiori al prezzo di acquisto originale.

Le spese di smaltimento (in particolare quelle di trasporto e di viaggio) sono a carico della persona assicurata.

13. Esclusioni

Non sono assicurati i danni e i difetti:

- che sono attribuibili a un'influenza esterna (esclusi/coperti in un caso Shop Garant);
- che si sono già verificati prima dell'inizio dell'assicurazione;
- in seguito ad abbandono, perdita, smarrimento e furto;
- in seguito a incendio o eventi naturali;
- in conseguenza di un ordine ufficiale, di una confisca o di uno sciopero;
- coperti da garanzia o responsabilità del produttore o del venditore;
- all'involucro o alle parti esterne dell'oggetto assicurato, a condizione che non ne venga compromessa la funzione;
- riconducibili a un uso eccessivo dell'oggetto assicurato (ad esempio, uso commerciale);
- riconducibili a un uso improprio dell'oggetto assicurato in conformità alle istruzioni del produttore;
- a causa di effetti chimici e/o elettrochimici (ad es. ruggine);
- dovuti all'inosservanza delle istruzioni per l'uso, alla perdita di dati, ai danni al software e ai danni causati da virus informatici;
- causati da interventi di riparazione, manutenzione, assistenza o pulizia eseguiti o avviati autonomamente;
- a causa di errori di installazione causati da un installatore non autorizzato dal produttore o dal venditore;
- se la persona assicurata non è in grado di mettere a disposizione l'oggetto assicurato;
- causati da un comportamento gravemente negligente o doloso da parte dell'assicurato;
- per i quali il processo di riparazione non è gestito dalla Helvetic Warranty;
- a causa della normale riduzione delle prestazioni di batterie e lampade;
- a causa di modifiche all'oggetto assicurato non autorizzate dal produttore o dal venditore;
- che sono assicurati da altri contratti di assicurazione;
- se non è possibile fornire il numero IMEI / di serie dell'oggetto assicurato;
- a causa di una manutenzione inadeguata o della mancata osservanza delle misure di manutenzione raccomandate dal produttore;
- bruciatura nel caso di schermi;
- direttamente imputabili all'invecchiamento, all'usura o all'eccessivo accumulo di sporcizia o altri depositi;
- a seguito di atti di vandalismo;
- a causa di eventi bellici o terroristici e disordini di qualsiasi tipo e delle misure adottate contro di essi;
- a causa di disastri naturali.

Parimenti, l'assicurazione non copre:

- spese di ispezione se non è possibile determinare un danno assicurato all'oggetto assicurato;
- spese per il recupero di dati, software, informazioni o musica memorizzati sull'oggetto assicurato;
- danni e costi sostenuti a seguito di un richiamo da parte del produttore.

Se il difetto da eliminare non è un caso di garanzia, l'assicurato deve farsi carico di tutti i costi sostenuti da Helvetia e/o Helvetic Warranty (esclusi/coperti nel caso di un caso Shop Garant).

14. Obblighi generali

La persona assicurata è tenuta a informarsi sulle istruzioni per l'uso e la manutenzione del produttore dell'oggetto assicurato e a rispettarle.

15. Obblighi in caso di sinistro

Il sinistro deve essere notificato immediatamente (entro e non oltre 14 giorni dalla scoperta) a Helvetic Warranty utilizzando uno dei seguenti mezzi di comunicazione e, qualora venga richiesto, compilando il modulo per notificare il sinistro online.

- N. di telefono: 0848 640 600
- Internet: www.helvetic-warranty.ch

La persona assicurata è inoltre tenuta a:

- comunicare il codice IMEI/numero di serie di un oggetto assicurato e, su richiesta, a inoltrare la ricevuta d'acquisto e fotografie del dispositivo.

16. Gestore dei sinistri

I sinistri sono gestiti esclusivamente da Helvetic Warranty.

17. Violazione degli obblighi

In caso di violazione di prescrizioni o obblighi legali o contrattuali, le prestazioni potranno essere rifiutate o ridotte. Non si incorre in questa sanzione se dalle circostanze risulta che la violazione non è imputabile a colpa oppure se è dimostrato che la violazione non ha influito né sul verificarsi dell'evento assicurato, né sull'estensione delle prestazioni dovute dall'Helvetia.

18. Altre assicurazioni e responsabilità

Hanno priorità gli altri contratti d'assicurazione in essere al momento del verificarsi del sinistro che coprono gli stessi rischi coperti dalla presente assicurazione.

Solo nel caso in cui gli altri contratti non forniscano alcuna prestazione o prevedano solo prestazioni parziali, l'Helvetia provvederà a erogare le prestazioni ai sensi delle presenti CGA.

Se una parte responsabile è tenuta a rispondere dell'evento, il suo obbligo di risarcimento ha la precedenza sull'obbligo di erogare le prestazioni derivante dal presente contratto. Se la parte responsabile rifiuta di adempiere al proprio obbligo di erogare le prestazioni e se sussiste un danno che va rimborsato in base alle presenti CGA, l'Helvetia anticipa la prestazione subentrando nei diritti nei confronti della parte responsabile nel quadro delle presenti CGA. La detrazione della franchigia o le differenze di franchigia nonché le riduzioni dovute a negligenza grave, violazione degli obblighi, sottoassicurazione o valutazioni diverse in caso di sinistro non vengono rimborsate conformemente alle presenti CGA.

19. Trattamento dei dati

Helvetia tratta i dati personali solo nella misura in cui ciò è necessario per l'elaborazione di contratti, richieste e prestazioni. I dati possono essere trattati anche a fini di semplificazione amministrativa, ottimizzazione dei prodotti, valutazioni statistiche e marketing (ad esempio, newsletter, eventi, concorsi, profilazione, inviti, buoni sconto, ecc.) I dati personali sono conservati fisicamente o elettronicamente per il tempo necessario a soddisfare le finalità del trattamento. Se necessario, i dati personali vengono trasmessi agli incaricati del trattamento e ai terzi coinvolti (in particolare agli assicuratori primari, ai coassicuratori e riassicuratori e ad altri assicuratori partecipanti in Svizzera e all'estero, nonché alle società del Gruppo Helvetia nazionali ed estere). La Helvetia può anche ottenere informazioni rilevanti da enti ufficiali e da altri terzi, in particolare sull'andamento dei sinistri.

Ulteriori informazioni e aggiornamenti sul trattamento dei dati sono disponibili su <http://www.helvetia.ch/protezionedeidati>

20. Foro competente e diritto applicabile

Foro competente per tutte le controversie derivanti dalla presente assicurazione o a essa correlate è, a scelta, la sede dell'Helvetia (San Gallo) o il domicilio della persona assicurata. Le presenti CGA sono disciplinate dal diritto svizzero.